

KNAcademy Srl Impresa Sociale

Non accoglimento della richiesta di autorizzazione di nuova istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale Delibera n. 1722 del 15/10/2021

KNAcademy Srl Impresa Sociale: non accoglimento della richiesta di autorizzazione di nuova istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale presentata ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e del D.lgs. 25 luglio 2006, n. 250.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1722 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

KNAcademy Srl Impresa Sociale: non accoglimento della richiesta di autorizzazione di nuova istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale presentata ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e del D.lgs. 25 luglio 2006, n. 250.

Il giorno 15 Ottobre 2021 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

ASSESSORE ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

Assenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2021-S116-00203

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 5

Il Relatore comunica:

con nota di data 22 giugno 2020, acquisita al protocollo provinciale n. 361238 di data 24 giugno 2020 (e relativi allegati trasmessi separatamente nella medesima data), la società KNAcademy Srl Impresa sociale con sede a Rovereto (TN), Via Brennero 1/D, ha presentato alla Provincia l'istanza di autorizzazione di nuova istituzione AFAM e di attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in "DAPL 08 - Nuove tecnologie dell'Arte - indirizzo arti multimediali" con relativo rilascio di titoli di studio aventi valore legale, da realizzare in strutture site nel Comune di Ala (Tn), ai sensi dell'art. 11 del DPR 8 luglio 2005 e del d.lgs 25 luglio 2006, n. 250.

La Provincia, nonostante la domanda non fosse stata presentata sul portale ministeriale come previsto dalle linee guida operative emanate dal Ministero dell'Università e della ricerca (nota di data 20 giugno 2006, prot. n. 8093 e s.m. e i.), procedura peraltro già utilizzata dall'istante per la presentazione di analoga istanza nel 2019, ha comunque proceduto ad esaminare la domanda e ne ha chiesto l'integrazione rilevando l'incompletezza di quanto trasmesso, sulla base di quanto previsto dai "Requisiti minimi di risorse per i corsi AFAM", adottato con delibera ANVUR n. 9 del 25/01/2017 e sm..

L'istante ha trasmesso la documentazione richiesta in diversi momenti , concludendo con l'ultimo invio in data 26 aprile 2021 quanto richiesto con più invii in diversi momenti e da ultimo in data 26 aprile 2021.

Con propria deliberazione n. 725 del 7 maggio 2021 la Giunta provinciale ha stabilito che il progetto formativo proposto dalla KNAcademy Srl fosse coerente con il quadro dell'offerta formativa presente sul territorio provinciale e potesse implementare l'offerta formativa nel settore dell'alta formazione artistica musicale contribuendo altresì allo sviluppo culturale, formativo ed imprenditoriale del Trentino ed in particolare della Città di Ala, tenuto conto dei pareri acquisiti in occasione della precedente istanza presentata sempre da KNAcademy srl in data 29 marzo 2019 per il medesimo corso di diploma accademico di primo livello in "DAPL 08 - Nuove tecnologie dell'Arte - indirizzo arti multimediali" e delle valutazioni espresse dalla struttura provinciale competente in merito all'adeguatezza delle strutture, attrezzature e strumentazioni per l'avvio delle attività didattiche, come riportato nelle premesse della sopra citata deliberazione.

Il provvedimento n. 725/2021, unitamente a tutta la documentazione allegata all'istanza, è stato trasmesso con nota prot. PAT n. 373910 di data 24 maggio 2021 al Ministro dell'Università e della Ricerca al fine di raggiungere la prescritta intesa, come prevista dall'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 250 e, una volta raggiunta l'intesa, poter rilasciare l'autorizzazione all'attivazione di un corso di diploma accademici di primo livello in "DAPL 08 - Nuove tecnologie dell'Arte - indirizzo arti multimediali" e al rilascio del relativo titolo di studio avente valore legale da parte di KNAcademy srl quale Istituzione non statale del comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale.

Il Ministero - Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore - con nota prot. n. 11185 di data 9 agosto 2021, a riscontro della richiesta di intesa, ha evidenziato che l'istanza trasmessa è "la stessa già trasmessa dalla Provincia nel 2019 e che è stata oggetto di due pareri negativi da parte dell'ANVUR (delibere del 26.2.2020 e 18.6.2020), che hanno tenuto conto anche RIFERIMENTO : 2021-S116-00203

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 5

delle controdeduzioni della KNAcademy. Conseguentemente, il procedimento avviato per tale istanza si è concluso con diniego del Ministero (nota prot.8023 del 14.7.2020) che è stato confermato dalla Provincia stessa con determinazione n. 129 del 13.11.2020", di fatto escludendo la possibilità di addivenire alla richiesta di intesa espressa dalla Provincia.

Inoltre, nella nota in parola, il Ministero ha fatto presente che la procedura di presentazione delle istanze di autorizzazione al rilascio dei titoli aventi valore legale ai sensi del D.Lgs 250/2006, anche per i richiedenti con sede in Provincia come concordato tra Ministero e Provincia, deve avvenire secondo le modalità ed i termini delle altre istanze di autorizzazione al rilascio dei titoli aventi valore legale ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/2005 (e quindi per via telematica sul portale ministeriale, la cui scadenza nel 2020 era il 22 giugno).

Alla luce di quanto sopra, considerata l'impossibilità di addivenire alla prescritta intesa con il Ministero, con nota di data 20 settembre 2021, prot. PAT n. 680663, la Provincia ha comunicato a KNAcademy Srl Impresa Sociale, ai sensi dell'art. 27 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che l'istanza dalla stessa presentata in data 22 giugno 2020 non era accoglibile.

Entro il termine di 15 giorni dalla notifica della comunicazione sopra richiamata, KNAcademy Srl Impresa Sociale ha trasmesso le proprie osservazioni con nota acquisita al prot. n. 721495 di data 05 ottobre 2021.

La Società ha ritenuto ritiene le motivazioni ministeriali di diniego all'intesa non idonee sostenendo che la domanda da essa presentata nel 2020 abbia superato le criticità della precedente istanza del 2019 sia per quanto riguarda la piena disponibilità delle strutture per la gestione del corso di diploma accademico di primo livello in "DALP 08 - Nuove tecnologie dell'Arte - indirizzo arti multimediali", sia per l'autonomia rispetto all'Accademia delle Belle arti di Venezia, sia per le modalità di reclutamento del personale.

Inoltre, la Società ha affermato di non essere stata a conoscenza delle modalità di presentazione della domanda concordate tra Provincia e Ministero (per via telematica sul portale ministeriale) e quindi questa eventuale irregolarità della presentazione dell'istanza non è addebitabile alla Società.

Su quest'ultimo punto va evidenziato che la procedura di presentazione su portale ministeriale era ben nota alla Società, che l'aveva utilizzata per la presentazione dell'istanza nel 2019, come risulta anche dalla nota

dalla stessa inviata in data 22 giugno 2020, prot. n. 354935.

Considerato che le osservazioni formulate dalla società KNAcademy non contengono elementi nuovi e/o significativi rispetto a quanto già rappresentato dalla Giunta provinciale al Ministero con la deliberazione n. 725 del 7 maggio 2021 sopra richiamata;

considerata l'impossibilità per la Provincia Autonoma di Trento di raggiungere l'intesa con il Ministero dell'università e della Ricerca prevista dal D.Lgs 250/2006, atto imprescindibile al fine di poter autorizzare KNAcademy all'attivazione di un corso di diploma accademici di primo livello in "DAPL 08 - Nuove tecnologie dell'Arte - indirizzo arti multimediali" e al rilascio del relativo titolo di studio avente valore legale da parte della stessa di KNAcademy srl quale Istituzione non statale del comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale.

RIFERIMENTO : 2021-S116-00203

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 5

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 250, "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademie di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Trento";

- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo"; a voti unanimi legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. di non accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, l'istanza di data 22 giugno 2020 (acquisita al protocollo provinciale n. 361238 di data 24 giugno 2020) presentata dalla società KNAcademy Srl Impresa sociale con sede a Rovereto, Via Brennero, 1/D, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 11 del DPR 8 luglio 2005, n. 212 e del d.lgs. 25 luglio 2006, n. 250,

l'autorizzazione quale nuova istituzione AFAM e l'autorizzazione all'attivazione di un corso di diploma accademico di primo livello in "DAPL 08 - Nuove tecnologie dell'Arte - indirizzo arti multimediali" e al rilascio del relativo titolo di studio avente valore legale;

2. di comunicare, l'adozione del presente provvedimento alla società KNAcademy Srl Impresa sociale con sede a Rovereto, Via Brennero, 1/D;

3. di precisare che il procedimento, iniziato il 22 giugno 2020, sospeso dal 2 ottobre 2020 al 26 aprile 2021 per l'acquisizione della documentazione integrativa, dal 24 maggio 2021 al 9 agosto 2021 per l'acquisizione dell'intesa ministeriale e dal 20 settembre al 5 ottobre 2021 in relazione ai termini connessi alla comunicazione di cui all'art. 27 bis della l.p. 23/1992, termina con la data del presente provvedimento per una durata complessiva di 182 giorni;

4. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente Autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2021-S116-00203

Pag 4 di 5 ROV

Num. prog. 4 di 5

Adunanza chiusa ad ore 11:43

Verbale letto, approvato e sottoscritto.